

LA SEMPLIFICAZIONE PER SCRITTURE CONTABILI E REGISTRI FISCALI

La legge sul rilancio dell'economia, entrata in vigore il 25 ottobre scorso, ha soppresso o semplificato alcuni adempimenti considerati onerosi per i contribuenti e non essenziali per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. In particolare:

- è stato **soppresso l'obbligo di bollatura** di libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti dalla legislazione tributaria;
- sono stati semplificati gli adempimenti riguardanti la **conversione in euro** degli importi espressi in lire,
- è stato previsto che la procura conferita, ai fini dell'accertamento con adesione, a un **funzionario di un centro di assistenza fiscale** possa essere autenticata dal responsabile del medesimo CAF;
- è stata disciplinata l'efficacia delle deliberazioni comunali di variazione delle **aliquote dell'addizionale IRPEF**.

SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA

SCRITTURE e REGISTRI	Obbligo di BOLLATURA	Obbligo di VIDIMAZIONE	Obbligo di NUMERAZIONE	NORMA
Libro giornale	NO	NO	SI'	artt. 2215, 2216, 2217 c.c.
Libro degli inventari	NO	NO	SI'	artt. 2215, 2216, 2217 c.c.
Libro dei soci	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Libro delle obbligazioni	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Libro adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Libro adunanze e deliberazioni del collegio sindacale	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Libro adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee degli azionisti	SI'	SI'	SI'	Art. 2421, c.c.
Altri libri previsti da norme speciali	SI'	SI'	SI'	-
Registro fatture IVA	NO	NO	SI'	Art. 39, D.P.R. 633/1972
Registro corrispettivi IVA	NO	NO	SI'	Art. 39, D.P.R. 633/1972
Registro acquisti IVA	NO	NO	SI'	Art. 39, D.P.R. 633/1972
Scritture contabili ai fini II.DD.	NO	NO	SI'	Art. 22, D.P.R. 600/1973

NUMERAZIONE PROGRESSIVA

In definitiva, sia per il libro giornale e per il libro degli inventari, sia per i registri previsti da norme tributarie, la **numerazione progressiva delle pagine** resta l'unico adempimento da porre in essere direttamente da parte del soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.

NUMERAZIONE	REGIME PREVIGENTE	REGIME ATTUALE
Soggetto esecutore	- registro delle imprese - notaio - Uffici delle entrate	Contribuente
Modalità	1. Attribuzione in via preventiva a ciascuna pagina di un numero progressivo 2. Certificazione del numero complessivo nell'ultima pagina	Attribuzione di un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzarla
BOLLATURA - facoltativa dei libri contabili - obbligatoria secondo leggi speciali	Soggetto esecutore: Uffici delle entrate	Soggetto esecutore: - Ufficio del registro delle imprese - notai

NUMERAZIONE DEL LIBRO INVENTARI E LIBRO GIORNALE TASSAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI	IMPOSTA DI BOLLO	CONCESSIONI GOVERNATIVE
Società di capitali	L. 20.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.	L. 600.000 (misura annuale forfetaria indipendentemente dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine); L. 1.000.000 (se, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione è superiore a un miliardo di lire).
Altri soggetti	L. 40.000 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.	-

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, va assolta **prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina** mediante:

- Marche;**
- bollo a punzone** da applicarsi sulla prima pagina numerata;
- versamento** presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro).

SANZIONI PER OMESSA O IRREGOLARE TENUTA O CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI

OMESSA BOLLATURA	Violazione commessa dopo l'entrata in vigore della legge	Violazione commessa prima dell'entrata in vigore della legge
SANZIONE da 2 a 15 milioni	NON DOVUTA	NON DOVUTA (principio del favor rei)

Pagamento della sanzione già effettuato

Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

SANZIONE da 2 a 15 milioni	Sanzione irrogata con provvedimento definitivo (o sentenza passata in giudicato)	Procedimento di irrogazione in corso alla data di entrata in vigore della legge
OMESSA BOLLATURA prima dell'entrata in vigore della legge	- Nessun rimborso da parte degli uffici; - Estinzione dell'eventuale debito residuo (anche se già iscritto a ruolo)	La sanzione NON è DOVUTA

OMESSA NUMERAZIONE	Violazione, commessa prima o dopo l'entrata in vigore della legge, che sia di pregiudizio per l'attività di accertamento*	Violazione, commessa prima o dopo l'entrata in vigore della legge, che NON sia di pregiudizio per l'attività di accertamento*
SANZIONE da 2 a 15 milioni	DOVUTA	NON DOVUTA

***N. B.** Il giudizio sulla natura meramente formale della violazione deve essere effettuato in concreto, **caso per caso**, al fine di valutare – anche in combinazione con eventuali altre irregolarità – la configurabilità di un pregiudizio all'esercizio del potere di controllo.

LA SEMPLIFICAZIONE PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO

E' stata estesa a **tutte le società di capitali** (non solo alla società per azioni) la possibilità di convertire in euro il capitale sociale mediante deliberazione dell'organo amministrativo senza necessità che la relativa deliberazione sia adottata dall'assemblea straordinaria dei soci e ricevuta da un notaio.

Le operazioni di conversione in euro delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo delle **società di persone** possono essere effettuate mediante delibera dei soci, cioè con un "mero atto interno della società".

--	--	--	--

Semplificazione fiscale

IL CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU LIBRI E REGISTRI CONTABILI

Memo

E' 458T il codice tributo che deve essere utilizzato per il versamento diretto alla posta, in banca o agli sportelli del concessionario della riscossione dell'imposta di bollo sui libri e registri ([art. 8, legge n. 383/2001](#)). Ai fini della regolazione contabile, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le somme relative ai versamenti effettuati con questo codice tributo vanno imputate al capitolo 1205 del bilancio dello Stato.

[\(Ministero finanze - Agenzia Entrate - Ris. 31 ottobre 2001, n. 174/E\)](#)

OGGETTO: Mod. F23 - Istituzione del codice tributo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta su libri e registri contabili.

Documentazione

L'art. 8, comma 4, lett. b), della legge 18 Ottobre 2001, n. 383, ha introdotto nella tariffa All. A, parte I, art. 16, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sui libri e registri anche mediante il versamento di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Pertanto, ai fini del versamento, si rende necessario istituire un codice-tributo da utilizzare tramite il Mod. F23.

Il codice tributo è il seguente: 458T, denominato "Imposta di bollo su libri e registri"- all A, parte I, art. 16, DPR 642/72.

Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme relative ai versamenti effettuati con il suddetto codice tributo vanno imputate al capitolo 1205, art. 1, del bilancio dello Stato.
